



Antonio Fuccillo
NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 26.993 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE COMUNITA' MONASTICA ORTODOSSA DEL PANTOCRATORE"

Registrato presso
Agenzia delle
Entrate Ufficio di
Latina

Articolo 1

in data: 30/05/2025
al n° 8086

Genesi, denominazione e modello di riferimento

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE COMUNITA' MONASTICA ORTODOSSA DEL PANTOCRATORE".

La Fondazione si ispira e applica i principi del terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs.n. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione in seguito all'iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione sarà pertanto "FONDAZIONE COMUNITA' MONASTICA ORTODOSSA DEL PANTOCRATORE - ETS".

La cancellazione dell'ente dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Arona (Novara), Via San Carlo, n.

	46, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.	
	Articolo 3	
	Finalità, scopo e attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'ente persegue	
	tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o	
	principale delle seguenti attività di interesse generale:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni	
	di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22	
	giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	

	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive	
	modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	Le attività di interesse generale sono svolte dalla	
	Fondazione sulla base di un sistema valoriale di natura	
	religiosa che orienta le stesse, finalisticamente, al	
	raggiungimento di obiettivi di carattere civico,	
	solidaristico o di utilità sociale e in particolare sulla	
	base dei principi della Fede Cristiana Ortodossa,	
	nell'Osservanza delle regole monastiche e dei Santi Canonici	

		della Chiesa Ortodossa.	
		Articolo 4	
		Attività diverse, secondarie e strumentali	
		Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento	
		degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a	
		questi, la Fondazione può svolgere anche le seguenti attività	
		diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività	
		principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche	
		quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto	
		dall'articolo 6 del CTS, e in particolare attività di	
		religione e di culto connesse alla religione Cristiana	
		Ortodossa nell'Osservanza delle regole monastiche e dei Santi	
		Canoni della Chiesa Ortodossa.	
		Articolo 5	
		Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili	
		La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia	
		indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.	
		Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
		proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo	
		svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
		perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
		utilità sociale.	
		È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili	
		o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,	
		comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori,	

	lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti	
	degli organi sociali.	
	Articolo 6	
	Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per	
	il perseguimento delle attività statutarie ai fini	
	dell'esclusivo svolgimento delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della	
	Fondazione è composto:	
	<i>A) dal fondo di dotazione:</i>	
	- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del	
	valore di euro 30.000,00 (trentamila euro);	
	- incrementabile successivamente mediante conferimenti in	
	denaro o di beni, mobili o immobili, o di altre utilità	
	impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque	
	effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di	
	dotazione;	
	- costituito altresì dei beni mobili e immobili acquistati	
	dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni	
	compresi nello stesso fondo di dotazione;	
	<i>B) dal fondo di gestione costituito:</i>	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e	
	dalle attività della Fondazione;	
	- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti	
	testamentari, che non siano espressamente destinati a	

	integrare il fondo di dotazione;	
	- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea,	
	dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o	
	privati;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle	
	secondarie strumentali;	
	- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali,	
	che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non	
	siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi	
	quelli acquistati dalla Fondazione medesima.	
	Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può	
	costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico	
	affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e	
	seguenti del Codice Civile.	
	Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4	
	dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un	
	terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione,	
	e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove	
	nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione	
	del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o	
	lo scioglimento dell'ente.	
	La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale, può inoltre realizzare attività di	
	raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa,	
	anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la	

	cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,	
	impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e	
	dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	Articolo 7	
	Volontari	
	La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie	
	attività dell'opera di volontari.	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività	
	a favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito	
	senza fini di lucro neanche indiretto.	
	I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei	
	Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri	
	volontari.	
	Articolo 8	
	Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e	
	termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a	
	quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.	
	Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di	
	Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in	
	conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del	
	Terzo Settore, nonché ove richiesto dalla legge il bilancio	

	sociale. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione	
	procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs.	
	117/2017.	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire	
	utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque	
	denominati ad alcuno neanche direttamente o indirettamente.	
	L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario	
	e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs.	
	117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in	
	un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	Articolo 9	
	Organi ed uffici della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di controllo.	
	Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un	
	Revisore legale dei conti. Sono uffici della Fondazione, ove	
	nominati, il Direttore generale e la Segreteria	
	amministrativa.	
	Articolo 10	
	Consiglio di Amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione è composto da 3 a 5 membri	
	compreso il presidente tutti nominati a vita in sede di	

	costituzione dell'ente. Se vengono a mancare per qualsiasi	
	causa uno o più membri del consiglio di amministrazione gli	
	altri provvedono alla nomina dei mancanti. Qualora venisse	
	meno l'intero consiglio la nomina del nuovo organo	
	amministrativo spetta all'organo amministrativo del Monastero	
	Ortodosso del Cristo Pantocratore, ente fondatore. All'organo	
	amministrativo del Monastero Ortodosso del Cristo	
	Pantocratore spetta altresì la revoca di uno o più membri del	
	Consiglio di amministrazione (e dunque anche del Presidente)	
	per giustificato motivo.	
	Il consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di	
	economicità, efficacia ed efficienza. In particolare, il	
	consiglio di amministrazione:	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale	
	ove richiesto per legge;	
	- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al	
	funzionamento della Fondazione, è quello relativo	
	all'erogazione dei servizi;	
	- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di	
	quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità	
	di integrare le attività da svolgersi;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione della Fondazione;	
	- predispone i programmi e gli obiettivi della fondazione;	

	- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati,	
	donazioni e contributi;	
	- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i	
	settori di attività della Fondazione;	
	- nomina ove opportuno il direttore generale e la	
	segreteria amministrativa determinandone compensi qualifiche	
	compiti natura e durata dell'incarico.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri	
	poteri ad uno o più dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del	
	presidente o su richiesta di 1/3 dei membri. La convocazione	
	deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non	
	certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova	
	dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri	
	con un preavviso di almeno otto giorni.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera	
	a maggioranza dei presenti. In caso di decisioni inerenti	
	modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative	
	allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo	
	patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei	
	consiglieri in carica.	
	Delle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale,	
	firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal	
	segretario.	

	Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta anche	
	il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e	
	documentate.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione, si possono	
	svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 11	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione, è nominato	
	dai consiglieri fra i componenti del consiglio di	
	amministrazione.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale	

	rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste	
	avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale	
	nominando avvocati.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione inoltre cura	
	le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e	
	private e altri organismi, anche al fine di instaurare	
	rapporti di collaborazione e sostegno delle singole	
	iniziative della Fondazione.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi	
	componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione	
	vicaria del presidente, per sostituirlo in caso di sua	
	assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso	
	aggiuntivo.	
	Articolo 12	
	Organo di controllo	
	L'organo di controllo è nominato in fase di costituzione	
	dall'ente fondatore e succesivamente dal Consiglio di	
	Amministrazione e dura in carica tre esercizi, sino	
	all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.	
	Può essere monocratico oppure formato da tre membri punto in	
	tale caso costituisce un collegio il cui presidente viene	
	eletto dall'organo che procede alla sua nomina.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	

	amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, in atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai	
	consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del	
	bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio	
	sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'organo di controllo.	
	L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle	
	riunioni del consiglio di amministrazione.	
	Articolo 13	
	Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di	
	Amministrazione nomina un revisore legale dei conti.	
	L'organo di revisione dura in carica tre esercizi, fino	
	all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della sua carica e può essere rinominato.	
	Il revisore:	
	- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi	

		vigenti per i revisori dei conti;	
	-	agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli	
		organi sociali;	
	-	può partecipare alle riunioni del consiglio di	
		amministrazione.	
		La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo	
		di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto	
		composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.	
		Articolo 14	
		Bilancio sociale	
		Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.	
		Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e	
		pone in essere tutti gli adempimenti necessari.	
		Articolo 15	
		Libri sociali obbligatori	
		La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del	
		D. Lgs. 117/2017.	
		Articolo 16	
		Estinzione dell'ente	
		In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa,	
		il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del consiglio	
		di amministrazione, che nominerà i/il	
		liquidatore/liquidatori, determinandone i poteri, ad altri	
		enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al terzo	
		settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui	

all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17

Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce

nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117,

delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale

regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina

degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le

disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile

e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Cretu Victor

Bordian Petru

Antonio Fuccillo Notaio